



Provincia di Siena

S.U.A. PROVINCIA DI SIENA

Piazza Duomo, 9 53100 Siena

SPECIFICHE TECNICHE

Delibera Consorzio Società della Salute Alta Val d'Elsa n. **16** del **23.11.2017**

per l'individuazione di un soggetto attuatore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. (Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari) nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.)

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG 74127212E2)

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Oggetto delle presenti specifiche tecniche è la descrizione dei servizi di accoglienza integrata, specificati nel seguente comma sette, da realizzare nell'ambito del progetto territoriale della Società della Salute Zona Alta Valdelsa aderente allo S.P.R.A.R.
2. Nella presente procedura la Società della Salute Zona Alta Valdelsa agisce quale Ente capofila del progetto territoriale al quale partecipano in qualità di associati i comuni di Poggibonsi (SI), Colle di Val d'Elsa (SI), San Gimignano (SI), Casole d'Elsa (SI) e Radicondoli (SI), nonché la Provincia di Siena e l'Azienda USL Toscana Sud Est.
2. L'affidamento dei predetti servizi avverrà per unità di progetto riferite ciascuna a 21 beneficiari per i periodi temporali che si renderanno necessari a fronte delle esigenze e dei finanziamenti ottenuti dal Ministero dell'Interno, comunque secondo le regole e le condizioni, sia economiche che temporali, stabilite con l'accordo quadro di cui alla presente gara indetta dalla Provincia di Siena.
3. L'accordo quadro di cui al comma precedente avrà durata dal **01/07/2018 al 30/06/2022** per un massimo di sei unità di progetto.
4. Si intendono ricompresi nell'accordo quadro, entro i limiti di cui al comma precedente, gli affidamenti per i quali restano invariate le condizioni del piano economico preventivo posto a base di gara e le modalità d'erogazione dei servizi approvate con decreto del Ministero dell'Interno del 10.08.2016 pubblicato sulla G.U. serie 200 in data 27.08.2016.
5. Gli importi stimati per la realizzazione dei servizi, indicati in corrispondenza di ciascuna attività nelle presenti specifiche tecniche, sono commisurati ad una unità di progetto (21 posti) per la durata di 24 mesi. Il finanziamento per la predetta unità di progetto per 24 mesi risulta pari ad euro 539.734,60 (euro 269.867,30 per 12 mesi). Detti importi devono essere riparametrati proporzionalmente al numero delle unità di progetto affidate ed ai mesi di durata dell'affidamento.
6. L'affidamento ha per oggetto le seguenti attività e, per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento al D.M. del 10.08.2016, al Manuale operativo S.P.R.A.R. e al manuale di rendicontazione,

pubblicato nel mese di marzo 2017, nonché ad ogni eventuale e successiva modificazione degli stessi. I predetti manuali sono consultabili e reperibili al seguente indirizzo web: <http://www.serviziocentrale.it>.

7. I servizi di accoglienza integrata oggetto dell'affidamento sono i seguenti:

A. SERVIZI DI ACCOGLIENZA

A.1 – strutture di accoglienza: reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari.

Il costo del servizio è stimato in Euro 109.752,00 (Euro 54.876,00*2) IVA inclusa ove dovuta per n. 21 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi di accoglienza indicati nelle micro-voci di cui alle lettere L e B del piano finanziario preventivo.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- reperire strutture residenziali e/o civili abitazioni da adibire all'accoglienza dei R.A.R.U. nei territori dei seguenti enti locali: Comune di Poggibonsi (SI), Comune di Colle Val d'Elsa (SI), Comune di San Gimignano (SI), Comune di Casole d'Elsa (SI) e Comune di Radicondoli (SI) nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 2 del presente allegato, previa concertazione con l'ente locale in cui è ubicato l'alloggio;
- reperire le strutture di accoglienza prediligendo quelle ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico;
- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili che si intendono accogliere;
- predisporre un "regolamento" interno all'abitazione e un "contratto di accoglienza" individuale, così come previsti dal "Manuale operativo" curato dal Servizio Centrale (disponibile sul sito web <http://www.serviziocentrale.it>).
- Si precisa che i servizi sub A.1) sopra descritti sono relativi all'adeguamento e alla gestione delle strutture e abitazioni, quali canoni di locazione, incluse cauzioni e registrazioni dei contratti, spese di condominio; utenze (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento) e relative spese di allacciamento; opere di manutenzione ordinaria; pulizia delle strutture. Sono altresì incluse nel servizio di accoglienza sub A.1) le spese relative all'acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici.

A.2 – condizioni materiali di accoglienza: vitto e vestiario, biancheria, pocket money mensile, realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria, corsi di lingua italiana.

Il costo del servizio è stimato in Euro 118.292,00 (Euro 59.146,00*2) IVA inclusa ove dovuta per n. 21 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi di accoglienza indicati nelle micro-voci di cui lettera G del piano finanziario preventivo.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- accompagnare i beneficiari nella fase di insediamento abitativo;
- predisporre e far sottoscrivere il contratto/patto di accoglienza come da direttive Ministeriali, alla presenza del mediatore culturale;
- garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la necessità di particolari tipi di alimenti in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte, nonché fornire biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale, assistenza all'infanzia e materiale ludico in quantità sufficiente nel rispetto delle

esigenze individuali. Al fine di sostenere l'autonomia e l'autorganizzazione dei beneficiari di ciascuna struttura è prevista la consegna di pocket spesa di almeno 5,00 euro giornalieri pro capite;

- fornire vestiario garantendo almeno due forniture l'anno del valore di 50,00 euro ciascuna per ogni beneficiario;
- garantire una fornitura di effetti lettereci in quantità sufficiente nel rispetto delle esigenze individuali, comunque non inferiore a 50,00 euro pro capite;
- erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale operativo S.P.R.A.R., calcolati in almeno euro 1,50 giornalieri pro capite;
- facilitare ai beneficiari l'accesso e la fruibilità dei servizi erogati sul territorio, previsti dal citato Manuale operativo;
- garantire l'accesso all'assistenza sanitaria, la presa in carico dei beneficiari e la tutela della loro salute;
- facilitare l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia del territorio e/o garantire l'inserimento scolastico dei minori, se presenti;
- garantire lo svolgimento di corsi di alfabetizzazione, letto-scrittura, apprendimento e/o consolidamento della lingua italiana prevedendo un numero settimanale di ore non inferiore a 10, monitorando la frequenza e avendo cura di intraprendere azioni volte alla verifica della frequenza nonché ad evitare le assenze e l'abbandono degli stessi da parte dei beneficiari del progetto;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.);
- spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento nonché di soggiorno temporaneo dei beneficiari.

Si precisa che i servizi sub A.2) sopra descritti sono relativi all'assistenza degli beneficiari, quali vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico; fornitura di effetti lettereci; spese per la salute; spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento dei beneficiari; spese per la scolarizzazione e l'alfabetizzazione; erogazione di pocket money.

B. SERVIZI DI INTEGRAZIONE

Il costo del servizio è stimato in Euro 41.391,00 (Euro 20.695,50*2) IVA inclusa ove dovuta per n. 21 beneficiari in accoglienza per 24 mesi corrispondenti ai servizi di accoglienza indicati nelle micro-voci di cui alla lettera I del piano finanziario preventivo.

B.1 –*formazione professionale e inserimento lavorativo*: orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale attraverso la rivalutazione del background dei beneficiari e l'identificazione delle aspettative tenendo in considerazione la realtà territoriale e le relative esigenze di mercato; orientamento ai servizi per l'impiego e accompagnamento all'inserimento lavorativo.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- predisporre strumenti volti alla valutazione del background e all'identificazione delle aspettative (curriculum vitae, bilancio di competenze, etc.) dei beneficiari;
- orientare e accompagnare i beneficiari nella formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) e facilitarne l'accesso, al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze, tenendo conto delle aspettative e delle competenze dei beneficiari nonché della vocazione produttiva del mercato del lavoro del territorio;
- facilitare l'accesso all'istruzione scolastica e universitaria dei beneficiari;
- facilitare l'orientamento e l'accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e della certificazione delle competenze;

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.);
- facilitare percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali con le condizioni di vulnerabilità permanenti o temporanee dei singoli beneficiari lo richiedano.

B.2 – ricerca di soluzioni abitative: azioni di promozione e supporto nella ricerca di soluzioni abitative autonome.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto e eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari.
- promozione di soluzioni di coabitazione;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti laddove le condizioni di vulnerabilità (permanentemente o temporaneamente) lo richiedano;

B.3 – strumenti di inclusione sociale: realizzazione di attività di animazione socio-culturale; costruzione/consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- promuovere e facilitare la realizzazione di eventi di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo fra i beneficiari accolti e la comunità ospitante e prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento degli stessi;
- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.);
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa del territorio;
- informare i beneficiari sulla rete associativa della propria nazionalità sul territorio italiano al fine di favorire la creazione di relazioni a sostegno anche nel momento dell'uscita dal progetto.

Il soggetto attuatore ha facoltà di impegnarsi in sede di offerta di gara per il miglioramento della realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale nonché per la produzione del relativo materiale informativo.

Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati ecc.) dovranno avere una veste grafica coordinata ed essere o sottoposte alla preventiva approvazione della Società della Salute e realizzate a cura e spese del soggetto attuatore.

In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale della Società della Salute Zona Alta Valdelsa, dello S.P.R.A.R. e/o di altri soggetti segnalati. La progettazione (veste grafica, contenuto, eventuali traduzioni ecc.) la stampa e la distribuzione del materiale pubblicitario saranno a carico del soggetto attuatore.

Si precisa che i servizi sub B.1) sopra descritti sono relativi: all'attivazione di corsi di formazione professionale, percorsi di inserimento lavorativo con borse lavoro e tirocini formativi.

Si precisa che i servizi sub B.2) sono relativi alle spese per l'acquisto di arredi per gli alloggi dei beneficiari in uscita dal progetto, per l'erogazione di contributi alloggio ed interventi volti ad agevolare l'autonoma sistemazione alloggiativa dei beneficiari in uscita dal progetto.

Si precisa che i servizi sub B.3) sopra descritti sono relativi alle spese generali e agli ulteriori altri interventi finalizzati al consolidamento del percorso di integrazione dei beneficiari.

C. SERVIZI DI TUTELA

C.1 - Tutela legale: orientamento e accompagnamento alle procedure di protezione internazionale; orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e protezione internazionale; supporto e assistenza nell'espletamento della procedura di richiesta di protezione internazionale; orientamento e accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative.

Il costo del servizio è stimato in Euro 1.000,00 (Euro 500,00*2) IVA inclusa ove dovuta per n. 21 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella micro-voce T1 del piano finanziario preventivo.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire, nei confronti dei beneficiari, nonché degli enti e altre istituzioni partner del progetto:

- l'orientamento e l'accompagnamento alle procedure di protezione internazionale;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di protezione internazionale;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi non appartenenti all'U.E.;
- l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative, ivi compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure di protezione internazionale, nonché l'accompagnamento presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura – UTG);
- servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire – al fine dell'espletamento del servizio sopra descritto – la presenza di un esperto in materia di asilo che sia in grado di orientare, informare, assistere il beneficiario nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali in base a quanto previsto dal "Manuale Operativo" curato dal Servizio Centrale del Ministero dell'Interno (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

C.2 - Tutela psico-socio-sanitaria: attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario; attivazione di sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari; orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza.

Il costo del servizio è stimato in Euro 1.000,00 (Euro 500,00 *2) IVA inclusa ove dovuta per n. 21 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella micro-voce T2 del piano finanziario preventivo.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico, laddove necessario;
- garantire l'attivazione di sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenziale;
- garantire, nel caso di elementi di vulnerabilità dei beneficiari, l'attivazione di interventi psico-socio-sanitari specifici con servizi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e/o consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.

Nel caso di beneficiari con disagio mentale o psicologico, le attività dei progetti di accoglienza vanno ad integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-

riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto i soggetti attuatori sono obbligati nello specifico a:

- attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
- là dove la situazione clinica lo richieda, programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali;
- nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

C.3 – Attività di mediazione linguistico-culturale: attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale; facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale; facilitazione nell'espletamento dei servizi di tutela.

Il costo del servizio è stimato in Euro 1050,00 (Euro 525,00 *2) IVA inclusa ove dovuta per n. 21 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella micro-voce S2 del piano finanziario preventivo.

Le attività di cui ai punti A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, C.1 e C.2 previste dalle presenti specifiche devono essere svolte da operatori con le conoscenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l'ausilio – laddove necessario – di mediatori linguistico-culturali con specifiche competenze nelle lingue conosciute dai beneficiari al fine di garantire l'efficacia del servizio, salvo diversa disposizione dell'ente pubblico.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di:

- favorire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture;
- favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
- agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio.

Si precisa che i servizi sub C.1) sopra descritti sono relativi a prestazioni professionali/prestazioni occasionali per orientamento ed informazione legale.

Si precisa che i servizi sub C.2) sopra descritti sono relativi a prestazioni professionali/consulenze occasionali per orientamento, assistenza sociale e supporto psico-sociosanitario.

Si precisa che i servizi sub C.3) sopra descritti sono relativi a prestazioni professionali/consulenze occasionali per interpretariato e mediazione linguistico-culturale.

D. SPESE PER IL PERSONALE

Il costo del servizio è stimato in Euro 221.175,00 (Euro 110.587,50 *2) IVA inclusa ove dovuta per n. 21 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella macro-voce P del piano finanziario preventivo.

1. Il soggetto attuatore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti e a supportare ed assistere la Società della Salute Zona Alta Valdelsa nella predisposizione della documentazione, rendicontativi dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto.

2. Il soggetto attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, salvo le prestazioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con la Società della Salute Zona Alta Valdelsa, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di offerta.

3. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e/o di previdenza comporta l'immediata risoluzione del contratto.

4. Il soggetto attuatore si impegna altresì a:

A. attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dalla Società della Salute Zona Alta Valdelsa con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;

B. attenersi alle disposizioni impartite dalla Società della Salute Zona Alta Valdelsa nell'espletamento delle attività e dei servizi ingestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;

C. comunicare alla Società della Salute Zona Alta Valdelsa, in seguito all'individuazione, i nominativi degli operatori impiegati nell'equipe multidisciplinare prevista dal Manuale operativo S.P.R.A.R., indicati in sede di gara, nonché a trasmettere copia dei relativi curricula vitae;

D. garantire la necessaria supervisione agli operatori impiegati nelle attività di progetto anche al fine di prevenire/evitare fenomeni di burn out;

E. sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio della Società della Salute Zona Alta Valdelsa e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;

F. non sostituire il personale indicato in sede di gara (i cui nominativi sono comunicati all'ente pubblico), che ha costituito valutazione ai fini dell'individuazione, senza giustificato motivo, che deve essere comunicato alla Società della Salute Zona Alta Valdelsa;

G. nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il nominativo del nuovo operatore al responsabile individuato dalla Società della Salute Zona Alta Valdelsa che deve approvare per iscritto il nominativo proposto;

H. garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto e ad assicurare il rispetto della puntualità degli orari;

I. garantire, da parte degli operatori, il rispetto del beneficiario considerando i suoi fabbisogni, le abitudini nonché il background socio-culturale di origine e/o provenienza;

J. garantire, da parte degli operatori, comportamenti e atteggiamenti flessibili in caso di emergenza o necessità inderogabili, quali a titolo esemplificativo esigenze sanitarie, episodi di conflittualità, guasti o malfunzionamenti che possono compromettere la vivibilità delle strutture di accoglienza;

K. garantire un contegno decoroso e irreprensibile, riservato corretto e disponibile alla collaborazione con l'equipe multidisciplinare, con il personale impegnato nel progetto, con i coordinatori e nei riguardi dei beneficiari;

L. garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta della Società della Salute Zona Alta Valdelsa;

M. rispettare la privacy del beneficiario e ad informare la Società della Salute Zona Alta Valdelsa e la competente Azienda USL nei soli casi previsti dalla legge;

5. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'affidatario delle unità di progetto è tenuto, ove si verifichi un avvicendamento nella gestione del servizio, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del gestore uscente, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs50/2016.

6. Il coordinamento di progetto risulta così strutturato:

- un **coordinatore generale di progetto** nominato dalla Società della Salute Zona Alta Valdelsa che si avvale del supporto delle seguenti figure individuate dall'ente attuatore tra le risorse impiegate nel progetto;

- un **coordinatore territoriale del progetto**. Il soggetto attuatore designa e comunica alla Società della Salute Zona Alta Valdelsa il nominativo del coordinatore territoriale del progetto e trasmette copia del relativo curriculum vitae all'ente stesso.

Il coordinatore territoriale deve curare tutti i rapporti con l'ente pubblico nel rispetto di quanto previsto nelle presenti specifiche tecniche e di quanto indicato in sede di offerta.

Il coordinatore territoriale deve assicurare almeno un incontro mensile con il coordinatore generale del progetto sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto nonché predisporre report periodici sull'andamento dei servizi erogati presso l'ente capofila e gli altri territori dei comuni associati, interessati dalla presenza di beneficiari del progetto.

Si precisa che il coordinatore territoriale del progetto deve curare anche i rapporti con gli altri enti locali aderenti al progetto territoriale, garantendo la propria presenza agli incontri con i referenti dei comuni associati.

Si occupa, inoltre, degli aspetti operativi e gestionali del progetto e di concerto con il coordinatore generale del progetto riunisce periodicamente l'equipe multidisciplinare per la programmazione delle attività e degli interventi, verifica le criticità e propone soluzioni.

Il coordinatore territoriale assicura anche la corretta gestione della banca dati del servizio, garantendone un aggiornamento dei dati in tempo reale.

Promuove la formazione specialistica dell'equipe multidisciplinare e assicura sostegno, anche psicologico, agli operatori.

Nel caso in cui il soggetto attuatore sia formato da più soggetti dovrà garantire uniformità e omogeneità nelle modalità di svolgimento delle azioni sempre improntate alla massima efficacia e efficienza organizzativa.

Il coordinatore indicato in sede di gara non può essere sostituito, se non in via accidentale o temporanea, previa comunicazione alla Società della Salute Zona Alta Valdelsa, pertanto non saranno prese in considerazione indicazioni di figure sostitutive. In caso di sostituzione permanente del coordinatore, questo deve avere gli stessi titoli o caratteristiche equivalenti al precedente incaricato indicati nel curriculum vitae. La sostituzione è sottoposta all'approvazione della Società della Salute Zona Alta Valdelsa. Nel caso in cui quest'ultima non accetti il nominativo proposto, il gestore deve presentare una rosa di almeno tre nominativi in possesso dei predetti requisiti tra i quali il Consorzio sceglierà anche mediante colloquio, il coordinatore.

- un **referente amministrativo**. Il soggetto attuatore designa e comunica alla Società della Salute Zona Alta Valdelsa il nominativo del referente amministrativo del progetto e allega copia del relativo curriculum vitae che deve rispettare quanto offerto in sede di gara.

Il referente amministrativo, di concerto con il coordinatore territoriale, cura gli adempimenti amministrativi dell'attività progettuale e la relativa rendicontazione secondo i criteri, le tempistiche e quant'altro stabilito nel "Manuale Unico per la Rendicontazione S.P.R.A.R.", pubblicato a marzo 2017, in quanto la corretta tenuta della rendicontazione e di tutti gli atti, documenti richiesti dal predetto Manuale Unico è responsabilità del soggetto attuatore.

Il referente amministrativo trasmette periodicamente, nel rispetto di quanto previsto dal citato manuale di rendicontazione, tutti i giustificativi di spesa relativi alle attività concordando con il coordinatore generale di progetto incontri periodici;

E' facoltà della Società della Salute Zona Alta Valdelsa chiedere l'allontanamento dal servizio e la relativa sostituzione degli operatori che abbiano violato gli obblighi di comportamento e/o contrattuali sulla base di comprovati accertamenti rispetto agli episodi contestati e comunque al termine di una fase di contraddittorio durante la quale avranno diritto a presentare motivazioni e spiegazioni alla Società della Salute Zona Alta Valdelsa rispetto a quanto contestato.

Si precisa che nella voce sub D) devono essere inserite le spese relative al costo lordo del personale stabilmente impiegato, subordinato e parasubordinato, quali operatori sociali e/o altre figure professionali (personale direttivo e/o amministrativo).

Il soggetto attuatore si impegna a prediligere, al fine di evitare l'eccessiva parcellizzazione dell'organizzazione del personale impiegato nel progetto, rapporti di lavoro a tempo pieno, ove possibile.

Si specifica che il soggetto attuatore deve, inoltre, garantire la reperibilità, almeno telefonica, del personale impiegato in orario notturno (dalle ore 20.00 alle ore 8.00) e nei giorni festivi con le modalità che devono rispettare quanto offerto in sede di gara e che saranno oggetto di specifica disposizione contenuta nel contratto.

E. ALTRE SPESE E COSTI INDIRETTI

Il costo del servizio è stimato in Euro 28.359,80 (Euro 14.179,90 *2) IVA inclusa ove dovuta per n. 21 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella macro-voce A del piano finanziario preventivo.

Il costo del servizio è stimato in Euro 17.715,20 (Euro 8.857,60 *2) IVA inclusa ove dovuta per n. 21 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella macro-voce Ci del piano finanziario preventivo.

Sono riconosciute le spese sostenute dal soggetto attuatore non ricomprese nelle precedenti categorie e relative a quanto previsto nelle micro voci delle lettere A e Ci del piano finanziario preventivo quali spese per incontri nazionali, convegni, trasporto pubblico a favore del personale; altre spese relative al personale (es. costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.); altre spese relative all'assistenza dei beneficiari (tessere telefoniche, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno); altre spese non classificabili nelle precedenti micro voci (es. spese per fidejussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale, altro, etc.); spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale; spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale); spese di cancelleria; spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del progetto nella percentuale determinata dal Ministero dell'Interno e così come riportata nel "Manuale Unico per la Rendicontazione SPRAR" ultimo aggiornamento.

ART. 2 – STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

1. Il soggetto attuatore deve avere la disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo quale proprietà o altro diritto reale o derivante da accordo scritto/contratto di strutture residenziali o unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all'accoglienza di 21 R.A.R.U. del progetto territoriale della Società della Salute Zona Alta Valdelsa.

La predetta disponibilità deve essere formalizzata attraverso la stipula di un contratto di proprietà/locazione/comodato d'uso o altra forma giuridica che ne autorizzi l'uso all'ente attuatore entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della procedura di gara.

La mancata dimostrazione della disponibilità degli alloggi, come da comma precedente, comporta salvo motivata proroga scritta della stazione appaltante, la decadenza dell'aggiudicatario e la facoltà da parte della Società della Salute Zona Alta Valdelsa di interpellare gli altri soggetti partecipanti alla procedura di gara, che fossero in possesso della suddetta disponibilità degli alloggi, nell'ordine in cui si sono classificati.

Le strutture devono possedere i requisiti previsti dall'art. 20 e 34 del D.M. 10/08/2016. Il soggetto attuatore ha l'onere di dichiarare il possesso di tali requisiti mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

2. Il soggetto attuatore deve garantire che i proprietari delle strutture residenziali e delle civili abitazioni non abbiano subito condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati che comportano il divieto

di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque non si trovino in alcuna altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

3. Si precisa che risulta obbligatorio attenersi al numero totale dei posti per beneficiari accolti (21) per una unità di progetto, attuando dislocazioni adeguate ai principi di integrazione e territorialità, privilegiando comunque la modalità di accoglienza in appartamenti e piccoli nuclei massimo 5 o 6 persone per appartamento, distinte tra uomini e donne o per famiglie.

4. Per i posti delle unità di progetto successive la collocazione sarà stabilita di concerto tra la Società della Salute Zona Alta Valdelsa e i Comuni associati con l'ente attuatore.

ART. 3 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. Il soggetto attuatore, in stretta collaborazione con la Società della Salute Zona Alta Valdelsa, provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art. 1, comma 7 del presente documento. La Società della Salute Zona Alta Valdelsa ha facoltà di richiedere al soggetto attuatore prestazioni aggiuntive, dietro relativo compenso, come individuato nel piano dei costi presentato in sede di candidatura.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il soggetto attuatore si impegna a dare attuazione a quanto indicato nella propria relazione tecnica presentata in sede di selezione, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con la Società della Salute Zona Alta Valdelsa.

3. Al soggetto attuatore sarà erogato il corrispettivo per la realizzazione delle attività del progetto di cui all'art. 1 comma 7 sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori come determinato in sede di candidatura. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto, così come concordato con la Società della Salute Zona Alta Valdelsa.

4. La Società della Salute Zona Alta Valdelsa si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui all'art. 1 comma 7 del presente allegato, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle somme da parte del Ministero. Di conseguenza, il corrispettivo da erogare al soggetto attuatore potrà subire modificazioni.

ART. 4 – ATTIVITÀ AGGIUNTIVE CON ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Sono comprese nella gestione le seguenti attività aggiuntive, sulla base di quanto indicati in sede di selezione:

- Aggiornamento e gestione della banca dati. Il soggetto gestore dovrà registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita; inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto; aggiornare i dati relativi ai beneficiari (commissione, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, ecc.) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti cambiamenti delle informazioni; richiedere le proroghe dell'accoglienza; inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi, inviando al Servizio centrale, in caso di variazione delle strutture medesime, il nuovo allegato B1; aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.

- compartecipazione e co-finanziamento del progetto attraverso valorizzazioni proprie: il soggetto attuatore si impegna a compartecipare al co-finanziamento del progetto indicando l'importo annuo, nonché i soggetti e le attività oggetto di valorizzazione. Al riguardo si precisa che oltre all'indicazione economica dell'importo della valorizzazione della compartecipazione, il predetto impegno sarà valutato in relazione alla coerenza e alla rilevanza del tipo di compartecipazione nell'ambito del progetto da realizzare.

ART. 5 – CRITERIO PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ai sensi dell'art. 95 , comma 7, D. Lgs. 50/2016 nella presente procedura stante anche la fonte del finanziamento dell'accordo quadro nella forma del contributo, gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

OFFERTA TECNICA: 100/100 PUNTI

di cui 70 punti per l'offerta tecnico-qualitativa (criteri A e B) e 30 punti per l'offerta tecnico-quantitativa (criterio C)

L'Offerta tecnica verrà valutata tenendo in considerazione i criteri e sub criteri sotto elencati:

Tabella A: Elementi di valutazione		Peso complessivo	Sub Pesì
A	Qualità della proposta progettuale	40	
a.1	Aderenza della proposta progettuale all'organizzazione dei servizi più coerente con i risultati attesi ex D.M. 10/08/2016.	Viene data preferenza alla soluzione progettuale più coerente con quanto indicati nelle specifiche tecniche.	15
a.2	Coinvolgimento dei soggetti presenti sul territorio (Istituzioni, associazioni, cooperative sociali, associazioni di categoria, società sportive ecc.) per valorizzarne il loro apporto	Viene data preferenza alla soluzione progettuale in grado di garantire sinergie nella Comunità civile e culturale complessivamente ispirate a valorizzare le risorse culturali, del volontariato, del mondo del lavoro presenti nel territorio. A comprova, <u>allegare lettera di partnership e elenco sintetico delle precedenti esperienze di collaborazione.</u>	10
a.3	Complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio	Viene data preferenza alla soluzione progettuale che evidenzi le opportunità già presenti in un'ottica di rafforzamento delle prospettive di inserimento socio-economico e formativo-lavorativo	5

a.4	Disponibilità a fornire prestazioni professionali qualificate non richieste nelle specifiche tecniche, specificando la tipologia di prestazione/i offerta/e con i relativi riferimenti professionali ex. Psicologi, psichiatri, etnopsicologi, mediatori etnoclinici e/o antropologi, équipe multidisciplinari	Viene data preferenza alla soluzione progettuale idonea nel suo complesso ad implementare la qualità, l'efficacia ed efficienza dei servizi previsti.	5
a.5	Entità dei beni mobili/attrezzature/materiali ex autovetture, pc, portatili, software, che l'impresa intende mettere a disposizione dei servizi di rete la propria strumentazione o propri mezzi	Sarà premiata la soluzione progettuale che include dotazioni proprie, volte nel loro complesso a migliorare la qualità, l'efficacia ed efficienza dei servizi previsti.	5
B	MODALITÀ DIGESTIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI	30	
b.1	Piano di svolgimento delle attività e gestione del personale impiegato nella realizzazione delle attività del progetto:	b.1.1 presenza di operatori addetti ai servizi di accoglienza specializzati con esperienza pluriennale e/o con professionalità e competenze specifiche;	5
		b.1.2 formazione e aggiornamento degli operatori impiegati sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di immigrazione e asilo nonché modalità di svolgimento delle stesse;	5
		b.1.3 modalità organizzative delle attività e strumenti di gestione dell' <i>equipe</i> (attività di coordinamento, riunioni periodiche di verifica, supervisione);	5
b.2	Modalità di realizzazione di un sistema di monitoraggio iniziale, in itinere ed ex post, delle attività progettuali, e dei risultati attesi	Viene data preferenza alla soluzione più efficace e adeguata che sia in grado di garantire verifiche periodiche e puntuali degli stati di avanzamento del progetto.	15

C	ESPERIENZA DEL SERVIZIO	30	
c.1	N° progetti SPRAR gestiti e finanziati negli ultimi 10 anni (elencare il titolo del progetto, la durata, il committente)	Viene dato il massimo punteggio a chi presenta un n° maggiore di progetti	20
c.2	N° progetti gestiti e finanziati sul FEI – FAMI– FSE - FER o altre linee assimilabili negli ultimi 10 anni (elencare il titolo del progetto, la durata, il committente)	Viene dato il massimo punteggio a chi presenta un n° maggiore di progetti	10

N.B. : Il punteggio minimo che l’offerta tecnica dovrà raggiungere è almeno di 40 punti : le offerte tecniche che totalizzino un punteggio inferiore ai 40 punti saranno automaticamente escluse in quanto non congrue rispetto ai livelli tecnico – qualitativi richiesti dalla stazione appaltante.

L'offerta tecnica dovrà consistere in una relazione(progetto di gestione) che affronti singolarmente, in modo puntuale ed inequivocabile, i punti sopra indicati. Il documento, in unico file, non dovrà superare la lunghezza di 20 facciate formato A4 interlinea 1,5 carattere arial 11 (nel conteggio non sono computate schede tecniche illustrative).

Relativamente all’offerta tecnica – qualitativa (punti A e B)si applicheranno i seguenti coefficienti di valutazione:

0	Assente – completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena sufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1	Eccellente

La determinazione del coefficiente di valutazione dell’offerta tecnico – qualitativa di cui ai sopra elencati punti **A), B) con i relativi sub criteri**, avverrà mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da parte dei singoli commissari e successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate. Al coefficiente così ottenuto verrà poi applicata la seguente formula:

$$P = Cd * Pmax$$

Dove:

P = il punteggio definitivo conseguito dal concorrente per quel determinato sub criterio;

Cd = il coefficiente definitivo, di cui all'operazione descritta in apice, conseguito dal singolo concorrente sul singolo sub criterio;

Pmax = il punteggio massimo attribuibile per quel singolo sub criterio.

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione **C) con i relativi sub criteri** – dato quantitativo - il punteggio verrà attribuito attraverso la seguente formula:

$$P = Vc/Vmax * Pmax$$

Dove :

P = il punteggio definitivo conseguito dal concorrente per quel determinato sub criterio;

Vc = Numero di progetti indicato dal concorrente;

Vmax = valore della migliore offerta (ossia quella che presenta un numero di progetti più alto);

Pmax = il punteggio massimo attribuibile per quel singolo sub criterio.

ART. 6 - RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente allegato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.
2. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di fornire alla Società della Salute, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.
3. Il soggetto attuatore è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità dell'ente attuatore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e/o da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.
4. In ogni caso il soggetto attuatore dovrà provvedere tempestivamente al risarcimento dei danni causati a beni, oggetti e parti delle strutture d'accoglienza nonché alla riparazione e/o sostituzione degli stessi, sottoscrivendo le necessarie coperture assicurative.
5. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il soggetto attuatore deve darne tempestiva comunicazione alla Società della Salute e comunque prestarsi e collaborare con quest'ultimo a tutti gli accertamenti del caso.
6. Nel presente appalto non è necessario prevedere la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in quanto secondo quanto disposto dall'articolo 26 D.Lgs 81/2008, trattandosi di appalto avente ad oggetto servizi di natura intellettuale non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Gli obblighi del soggetto attuatore sono i seguenti:

- a. rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definite dalla Società della Salute Zona, dalle Linee Guida e dai Manuali Operativi del progetto S.P.R.A.R.;
- b. attivarsi nella sorveglianza degli utenti per evitare danni a beni e opere;
- c. impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 del presente allegato;
- d. operare in accordo con la Società della Salute, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;

- e. attenersi alle disposizioni impartite dalla Società della Salute nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
- f. attuare le direttive della Società della Salute finalizzate ad una migliore realizzazione del progetto, funzionamento o altrimenti di indirizzo politico amministrativo impartite dagli organi competenti dei soggetti partner;
- g. rispettare ed assicurare il rispetto degli standard qualitativi, nonché il rispetto dei regolamenti, degli atti della Società della Salute;
- h. garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte dei beneficiari, e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;
- i. attivare momenti di partecipazione e adottare in generale approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- j. produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi, anche supportando ed assistendo la Società della Salute nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto;
- k. assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della legge n. 146/1990, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
- l. assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione nonché la rendicontazione delle spese sostenute dal progetto come previsto dal Manuale di Rendicontazione S.P.R.A.R., pubblicato a marzo 2017, anche se non espressamente richiamate nel presente allegato;
- m. produrre la documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute, secondo le modalità e nel rispetto dei tempi indicati dalla Società della Salute e/o dal revisore contabile indipendente.

ART. 8 - SEDE OPERATIVA

1. Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, il soggetto attuatore deve dotarsi entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva o, comunque, entro l'inizio delle attività, di una sede operativa nella provincia di Siena.
2. Detta sede operativa dovrà essere dotata di almeno una work station con connessione internet nonché di una linea telefonica/fax.
3. Il soggetto attuatore deve garantire in tale sede la presenza di almeno un proprio operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di intervento nei confronti dei beneficiari.

ART. 9 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE

1. La Società della Salute Zona Altavaldelsa, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuna per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto attuatore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso agli alloggi e alla documentazione, nonché ad ogni altra informazione relativa alla realizzazione delle attività del progetto, ai dipendenti ed ai responsabili incaricati dello svolgimento di controlli e verifiche nonché al personale del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale S.P.R.A.R. per le attività di verifica e monitoraggio.

2. La Società della Salute effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto per verificare la congruenza con i propri programmi ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti programmatici dell'ente.

3. In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto attuatore rispetta gli indicatori di qualità predisposti dalla Società della Salute Zona Altavaldelsa e garantisce il regolare flusso di informazioni alla stessa nei relativi controlli di qualità con carattere di:

a. continuità (rilevazione di flussi di informazione sulla realizzazione delle attività del progetto mediante connessioni informatiche);

b. periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante:

- rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto;

- servizio di monitoraggio del grado di soddisfazione dei R.A.R.U. ospitati nel progetto attraverso un sintetico questionario concordato con la Società della Salute Zona Altavaldelsa, che il soggetto attuatore si impegna a far compilare agli utenti;

c. occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte della Società della Salute di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dalla Società della Salute Zona Altavaldelsa al soggetto attuatore nell'ambito della suddetta tipologia di verifica devono essere forniti entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

4. La Società della Salute Zona Altavaldelsa può attivare, con la collaborazione del soggetto attuatore, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

5. Il Consorzio Pubblico si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai R.A.R.U. ospitati nel progetto. Il soggetto attuatore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente allegato, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

ART. 10 – SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 24 del D.M. 10/08/2016 è vietata la cessione ed il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza integrata oggetto del presente affidamento. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi da parte del soggetto attuatore.

ART. 11 - CORRISPETTIVO

1. L'importo da erogare al soggetto attuatore a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui all'art. 1 comma 7 del presente allegato per n. 21 beneficiari, risulta pari ai seguenti importi, come da piano finanziario preventivo approvato dal Ministero dell'Interno:

- annualità 2018: euro 269.867,50;

- annualità 2019: euro 269.867,50.

2. Le modalità e la periodicità con le quali la Società della Salute provvederà ad erogare il corrispettivo sono definite nel contratto che sarà stipulato tra le parti. Si precisa che il pagamento delle predette risorse avverrà non oltre 60 giorni dall'accreditamento del contributo sul conto della Società della Salute da parte del Ministero dell'Interno.

3. In ogni caso, la Società della Salute si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da erogare sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme erogate dal Ministero dell'Interno.

4. La Società della Salute Zona Alta Valdelsa potrà trattenere dalle risorse da erogare all'ente attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

ART. 11 – REVISORE INDIPENDENTE E OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE

1. Ai sensi dell'art. 25 del D.M. 10/08/2016 la Società della Salute Zona Altavaldelsa è chiamata ad avvalersi di un revisore indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili dei documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione e alla loro pertinenza al piano finanziario preventivo, della esattezza e ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal Manuale Unico di rendicontazione S.P.R.A.R., pubblicato a marzo 2017.

2. Il soggetto attuatore è obbligato a presentare i documenti giustificativi nei tempi e con le modalità che saranno richiesti dal Consorzio pubblico. o dal revisore indipendente.

ART. 12 – PENALI

1. Ove la Società della Salute riscontri inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente allegato, provvede ad inviare formale contestazione a mezzo pec, indirizzata al legale rappresentante del soggetto attuatore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente allegato.

2. Il soggetto attuatore può far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte della Società della Salute casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato all'amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali sono così determinate:

- Mancata o inadeguata riparazione di eventuali beni o opere danneggiate: da € 500,00 in relazione alla gravità del danno;

- Mancato rispetto delle disposizioni impartite dalla Società della Salute nella realizzazione delle attività del progetto e nella relativa rendicontazione nei termini indicati dall'amministrazione stessa: fino a € 4.000,00 in relazione alla gravità del danno;

- Mancata comunicazione dell'organizzazione e della variazione dell'orario di servizio: fino a € 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento;

- Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dei beneficiari o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico (per ogni infrazione): € 500,00;

- Qualora da ogni indagine o sopralluogo effettuati ai sensi dell'art. 9 emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato; € 2.000,00;

- Mancata sostituzione tempestiva del personale non idoneo: € 100,00 al giorno;

- Sostituzione o variazione del personale indicato in sede di gara senza preventiva approvazione della Società della Salute: € 1.000,00;

- Mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto: € 500,00;

- Per ogni altra inadempienza: € 500,00

4. Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella precedente tabella saranno raddoppiati.

5. Le penali indicate nel presente articolo e le altre previste nel presente allegato saranno rimosse mediante trattenuta sul corrispettivo da erogare al soggetto attuatore.

ART. 13 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La Società della Salute può disporre la risoluzione del contratto, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di accertati inadempimenti da parte del soggetto attuatore. L'accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti comporta l'automatica e immediata risoluzione della convenzione:

- a) subappalto anche parziale della realizzazione delle attività di accoglienza integrata previste dal progetto;
- b) tre violazioni in un anno che danno luogo alle penalità di cui all'art. 12 o di altri obblighi previsti nel presente allegato;
- c) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- d) mancato svolgimento delle attività di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 del presente allegato;
- e) insolvenza o fallimento dell'ente attuatore.

2. Nel caso di verifica di responsabilità con dolo o colpa dell'ente attuatore per danni e/o furti anche di terzi, la Società della Salute si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione.

3. La risoluzione comporta tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà della Società della Salute di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi.

4. Al soggetto attuatore sarà corrisposto l'importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità.

5. Qualora il soggetto attuatore dovesse recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale della stessa, incorre nella perdita della cauzione di cui all'art. 14 del presente allegato che sarà incamerata dalla Società della Salute, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Il soggetto attuatore per la sottoscrizione del contratto attuativo dell'accordo quadro deve costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, e nei termini indicati dalla Società della Salute, garanzia definitiva delle obbligazioni assunte nei confronti dell'Amministrazione stessa, di importo pari al 10% dell'importo delle unità di progetto affidate.

2. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs 50/2016 per la garanzia provvisoria. Si precisa che:

- in caso di partecipazione in R.T.I., ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, l'operatore economico può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso del requisito necessario;
- in caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal consorzio;
- in caso di imprese che si trovino in situazione di concordato con continuità aziendale o altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l'impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito.

3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata.

4. Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta del soggetto attuatore.

Nel caso in cui la garanzia definitiva sia costituita sotto forma di cauzione, il versamento dell'importo deve avvenire presso: IT28Q0103071940000063284362 presso MPS intestato a Società della Salute Alta Valdelsa.

Nel caso in cui la garanzia definitiva sia costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:

- essere prodotta in originale con espressa menzione del soggetto garantito (sono ammesse fideiussioni con firma digitale a condizione che siano forniti i mezzi per verificarne l'autenticità);
- essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice;
- citare espressamente l'oggetto dell'affidamento;
- prevedere che il mancato pagamento del premio non è opponibile alla stazione appaltante;
- essere rilasciata, a scelta del soggetto attuatore, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs 58/1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. Il soggetto attuatore è obbligato a reintegrare la cauzione nel caso in cui la Società della Salute abbia dovuto avvalersene; in caso di inadempienza la quota potrà essere detratta dagli importi dovuti per la realizzazione delle attività del progetto, previa comunicazione scritta. Nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente resta salvo per il Consorzio Pubblico esperire ogni altra azione risulti necessaria.

6. La somma sarà svincolata al termine dell'affidamento, previa verifica del corretto svolgimento da parte dell'ente attuatore degli obblighi derivanti dal contratto attuativo.

ART. 15 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. E' obbligo dell'ente attuatore adottare nell'esecuzione dell'appalto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico dell'ente attuatore, intendendosi integralmente sollevata la Società della Salute da ogni responsabilità.

2. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/RCO), il soggetto attuatore dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto attuativo, per un periodo pari alla durata del contratto stesso ed i cui massimali dovranno essere non inferiori ad Euro 2.000.000,00.

3. Le polizze devono prevedere:

- che le eventuali franchigie o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né alla Società della Salute Zona Altavaldelsa;
- che la Società della Salute Zona Altavaldelsa dovrà essere sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all'ente attuatore e non coperti dalla sua polizza assicurativa;
- la rinuncia alla rivalsa nei confronti della Società della Salute Zona Altavaldelsa e dei suoi amministratori e dipendenti;
- che la Società della Salute Zona Altavaldelsa e gli altri enti aderenti al progetto territoriale sono da considerarsi tra il novero dei Terzi.

ART. 16 – SPESE

1. La stipula dell'accordo quadro e dei contratti attuativi avverrà nelle forme, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Società della Salute e sarà comunicata al gestore con apposita convocazione. All'atto di stipula dovrà essere costituita garanzia definitiva di cui all'art. 14 delle presenti specifiche tecniche e dovranno essere presentate le polizze assicurative di cui all'art. 15.
2. Tutte le spese di bollo, registro o altri oneri fiscali connessi ai contratti sono a carico del soggetto attuatore.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione è competente esclusivamente il Foro di Siena.
2. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
3. Ove dovessero insorgere controversie tra la Società della Salute Zona Altavaldelsa ed il soggetto attuatore sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto, quest'ultimo non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovranno limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto alla Società della Salute Zona Altavaldelsa, in attesa che siano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del contratto. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

ART. 18 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO IN CORSO DI VALIDITA' DELL'ACCORDO QUADRO

1. In conseguenza della variabilità del numero delle unità di progetto che saranno affidate non è richiesta la disponibilità delle strutture per l'accoglienza al momento della partecipazione alla gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro.
2. Il concorrente che si classificherà al primo posto in graduatoria è tenuto ad accettare l'affidamento di una unità di progetto per il periodo stabilito dalla Società della Salute Zona Altavaldelsa. In caso contrario sarà considerato inadempiente con conseguente incameramento della garanzia provvisoria presentata in gara.
3. Qualora la Società della Salute Zona Altavaldelsa richieda il finanziamento per l'attivazione di ulteriori unità di progetto notificherà l'intenzione di affidarne la realizzazione, subordinatamente all'ottenimento del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, al concorrente con cui si è concluso l'accordo quadro, che avrà 15 giorni di tempo per comunicare per iscritto la propria disponibilità ad accettare l'affidamento unitamente alla documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ad una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo dell'affidamento previsto, eventualmente ridotto secondo le norme previste nel bando di gara.
4. L'affidamento potrà avere luogo solo previa concessione del finanziamento predetto da parte del Ministero dell'Interno e l'aggiudicatario dovrà essere in grado di dare avvio al servizio secondo le presenti specifiche tecniche entro il termine indicato dalla Società della Salute Zona Altavaldelsa, comunque non inferiore a 30 giorni, pena il fatto che sia considerato inadempiente.
5. Qualora l'aggiudicatario dell'accordo quadro si dichiari non disponibile all'assunzione del servizio per le unità di progetto successive alla prima, si procederà ad interpellare, con le stesse modalità, gli altri partecipanti alla procedura di gara, secondo l'ordine di graduatoria.
6. L'affidamento delle unità di progetto presuppone in primo luogo il rispetto della disciplina dell'accordo quadro e in secondo luogo la stipula del contratto attuativo di tale accordo.

ART. 19 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti specifiche tecniche si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente. Il Consorzio Pubblico, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerato da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento del servizio.

Il Responsabile Unico del Procedimento